



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. vedi intestazione digitale  
Class. 34.28.10. / Fasc. 171/2022

Roma vedi intestazione digitale

*M*

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali**  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Oggetto: [ID VIP: 7954] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Ionio e Mediterraneo Centrale”.**

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Autorità Proponente/Procedente: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d’acqua interne.**

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP)

*E.p.c.*

all’Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale –  
VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

al Servizio II,  
Scavi e tutela del patrimonio archeologico N.D.G.  
[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

al Servizio III,  
Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico N.D.G.  
[dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)



**MINISTERO DELLA CULTURA**  
SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

*AB* \*

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

**VISTO** il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

**VISTO** il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

**VISTO** il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

**VISTO** il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB

**VISTO** il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022; <https://va.mite.gov.it/IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

**PREMESSO** che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne**, in qualità di Autorità Proponente/Procedente, con nota prot. n. 30149 del 27/09/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 35052 del 28/09/2022, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Ionio e Mediterraneo Centrale", ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**PREMESSO** che, ai fini di tale procedura, lo stesso **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne**, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transizione Ecologica) l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 29/09/2022;

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 119432 del 30/09/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 35798 del 04/10/2022, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transizione Ecologica) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

**PREMESSO** che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transizione Ecologica) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali** all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8337/12276>

**PREMESSO** che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 36503 del 10/10/2022, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici territoriali del MiC, alle Regioni e Province autonome, e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

**CONSIDERATO** che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Ionio e Mediterraneo Centrale”;

**CONSIDERATO** che il summenzionato Piano rientra nel proposito generale di conservazione e valorizzazione della biodiversità e della sostenibilità sociale ed economica fino ad arrivare ad una visione più specifica di miglioramento e raggiungimento del “buono stato ambientale”, promosso e posto come obiettivo dalle politiche comunitarie (Direttive 2008/56/CE e 2014/89/UE);

**CONSIDERATO** che per dare una visione e direzione unica alle attività marittime, la Commissione, con la COM(2007) 0575, vara la “Politica Marittima Integrata dell’Unione Europea”. La Politica Marittima Integrata evidenzia, tra i propri settori strategici, l’esigenza della definizione di una Pianificazione dello Spazio Marittimo, che nasce dalla presa di coscienza da parte delle comunità che a causa delle diverse e costanti minacce esistenti sulle risorse marine fosse necessario ridurre l’impatto sulle acque e salvaguardare il patrimonio marino;

**CONSIDERATO** che la strategia di sviluppo delle attività marittime nel Mar Ionio è incardinata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG), identificati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Agenda 2030.

**CONSIDERATO** che attraverso la Pianificazione dello Spazio Marittimo si è costituito uno strumento politico intersettoriale la cui finalità principale è l’applicazione di un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero sulle politiche di sviluppo dei bacini marini europei.

La cooperazione con gli Stati membri risulta necessaria al fine di garantire la coerenza e il coordinamento dei PGSM tra loro e inoltre deve tenere conto degli aspetti di natura transnazionale, per cui, i piani di gestione tratteranno anche attività soggette ad interazione extra-nazionale e dovranno quindi essere redatti in considerazione della complessità dei rapporti politici bilaterali e del quadro generale delle problematiche attualmente non risolte con i Paesi transfrontalieri riguardo alla delimitazione degli spazi marittimi.

**CONSIDERATO** che l’economia marittima ed il suo sviluppo sostenibile hanno rilevanza strategica per l’area dello Ionio – Mediterraneo centrale. La tutela del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale dello spazio costiero e marino costituisce un presupposto imprescindibile che deve essere tenuto in conto nella definizione ed attuazione delle strategie di sviluppo dell’economia marittima e nella definizione degli usi antropici consentiti.

Nella prospettiva di sviluppo delle attività marittime nell’area, ai settori tradizionali dell’economia blu si aggiungono quelli ad alto tasso di innovazione: l’energia da fonti rinnovabili marine, l’economia circolare – incluse le opportunità legate al recupero dei rifiuti in mare – e le biotecnologie blu. Le opportunità per lo sfruttamento delle energie rinnovabili marine vengono approfondite, sperimentate ed attuate nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, in armonia e, ovunque possibile, in sinergia con gli altri usi del mare (multiuso). Relativamente alle fonti fossili, presenti nell’area in forma di idrocarburi liquidi, il Piano tiene conto delle disposizioni del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI).

**CONSIDERATO** che la definizione delle sub-aree dell’area marittima in oggetto è stata individuata utilizzando i seguenti criteri:

- confini giurisdizionali, laddove definiti (limiti delle 12mn, accordi in essere circa la piattaforma continentale)
- limiti amministrativi regionali
- perimetri delle sub-aree geografiche di pesca (GSA FAO-GFCM)



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

- confini delle zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi individuate dal MITE.

La zonazione che individua **5 sub-aree in acque territoriali (IMC1 – IMC5)** e **2 sub-aree in aree di piattaforma continentale (IMC6 – IMC7)** è così suddivisa:

- IMC1 – Acque territoriali Sicilia meridionale
- IMC 2 – Acque territoriali Sicilia orientale
- IMC 3 – Acque territoriali Calabria orientale
- IMC 4 – Acque territoriali Golfo di Taranto
- IMC 5 – Acque territoriali Pantelleria e Isole Pelagie
- IMC 6 – Piattaforma continentale Sicilia meridionale
- IMC 7 – Piattaforma continentale ionio - Mediterraneo centrale;

(Figura 2.1 a pag. 55 del RA)

**CONSIDERATO** che il Piano in questione propone:

- **3 Principi Trasversali:**
  - Sviluppo sostenibile;
  - Protezione ambientale e risorse naturali;
  - Paesaggio e patrimonio culturale.
- **8 Settori/Usi:**
  - Sicurezza marittima, della navigazione de sorveglianza;
  - Pesca;
  - Acquacoltura;
  - Trasporto marittimo e portualità;
  - Energia;
  - Difesa costiera, protezione dalle alluvioni, ripristino della morfologia dei fondali;
  - Turismo costiero e marittimo;
  - Ricerca scientifica e innovazione.

Ad ognuna di queste categorie sono assegnati degli **Obiettivi Strategici** codificati rispettivamente:

- OS\_SS (Sviluppo Sostenibile);
- OS\_N (Protezione ambientale e risorse naturali);
- OS\_PPC (Paesaggio e patrimonio culturale);
- OS\_S (Sicurezza marittima, della navigazione de sorveglianza);
- OS\_P (Pesca);
- OS\_A (Acquacoltura);
- OS\_TM (Trasporto marittimo e portualità);
- OS\_E (Energia);
- OS\_D (Difesa costiera);
- OS\_T (Turismo costiero e marittimo);
- OS\_RI (Ricerca scientifica e innovazione).

Per maggiori dettagli sugli Obiettivi Strategici del Piano si rimanda a pag. 78 e seg. del RA;

**CONSIDERATO** che il PGSM definisce misure di livello nazionale e misure rilevanti alla scala della singola sub-area. Le misure nazionali si applicano all'intero spazio marino italiano. Per alcune sub-aree ricadenti nelle acque territoriali afferenti alle regioni costiere sono state inoltre definite misure di scala più dettagliata e di valenza specifica per tali sub-aree. Per maggiori dettagli sulle **Misure Nazionali** del Piano si rimanda a pag. 84 e seg. del RA e sulle **Misure Specifiche** per le singole sub-aree a pag. 143 e seg. del RA;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB

**CONSIDERATO** che ogni sub-area ha delle caratteristiche proprie, il Piano identifica ulteriori **Obiettivi Specifici** caratterizzanti il territorio specifico preso in esame. Si riporta un esempio di codice identificativo "(IMC/1) OSP\_TM|01" cioè *l'Obiettivo Specifico per la sub-area IMC/1 (Acque territoriali Sicilia meridionale) nel settore del Trasporto marino e portualità*. Per maggiori dettagli sugli Obiettivi Specifici del Piano si rimanda a pag. 119 e seg. del RA;

**CONSIDERATO** che *"la sostenibilità ambientale nell'ambito della pianificazione spaziale marittima è valutata attraverso la verifica della capacità di contribuire al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sviluppo sostenibile di livello generale, pertinenti ai Piani stessi, desunti dalle politiche, strategie, ecc., e dai riferimenti in tema di sostenibilità ambientale stabiliti ai diversi livelli, internazionale, comunitario e nazionale (come definiti nel Capitolo 1 del RA), considerando tutti gli aspetti ambientali sui quali l'attuazione del Piano potrebbe generare effetti."* il PGSM ha individuato degli **Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OA)**. Per maggiori dettagli sugli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale si rimanda a pag. 195 e seg. del RA;

**CONSIDERATO** che, nel contesto dell'analisi di **coerenza interna** (Allegato IV al RA e pag. 252 e seg. del RA), è stata realizzata una matrice riportante le potenziali sinergie e incoerenze tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e gli Obiettivi Strategici di Piano;

**CONSIDERATO** che, per quanto di competenza di questo Ufficio, sono stati individuati gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale che appartengono alla Componente Ambientale "Suolo" denominati OA. 4a, OA. 4b. Essi risultano avere una **"incoerenza"** con:

- alcuni Obiettivi Strategici appartenenti alle categorie "Energia", "Turismo costiero e marittimo".

Risultano comunque coerenti, sia direttamente che indirettamente, con tutti gli altri obiettivi e con le misure prese in esame;

**CONSIDERATO** che, per quanto di competenza di questo Ufficio, sono stati individuati gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale che appartengono alla Componente Ambientale "Paesaggio e beni culturali" denominati OA. 7a, OA. 7b, OA. 7c, OA. 7d. Essi risultano avere una **"incoerenza"** con:

- alcuni Obiettivi Strategici appartenenti alle categorie "Acquacultura", "Energia", "Turismo costiero e marittimo";
- la Misura Nazionale (NAZ\_MIS|60) appartenente alla categoria "Energia".

Risultano comunque coerenti, sia direttamente che indirettamente, con tutti gli altri obiettivi e con le misure prese in esame;

**CONSIDERATO** che, la finalità della verifica e della valutazione della **coerenza interna** è anche di stabilire tutte le possibili correlazioni tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e gli Obiettivi Specifici delle diverse sub aree e le rispettive Misure Specifiche, il Piano definisce una seconda matrice (Allegato V al RA e pag. 205 del RA);

**CONSIDERATO** che dalla suddetta matrice si evidenzia una **"influenza potenziale negativa indiretta"** tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OA. 4a, OA. 4b, OA. 7a, OA. 7b, OA. 7c, OA. 7d) e, a seconda delle singole sub-aree, con:

- alcuni Obiettivi Specifici appartenenti alle categorie di "Turismo", "Trasporto Marittimo", "Difesa", "Energia";
- alcune Misure Specifiche (IMC/3)\_MIS|13, (IMC/3)\_MIS|14, (IMC/3)\_MIS|15, (IMC/4)\_MIS|12, (IMC/4)\_MIS|13, (IMC/4)\_MIS|14;

**CONSIDERATO** che, per l'analisi di **coerenza esterna** (Allegato III al RA e pag. 202 e seg. del RA), è stata realizzata una matrice riportante le potenziali sinergie e incoerenze tra gli Obiettivi Strategici del PSGM e gli Obiettivi dei Piani/Programmi pertinenti. Nello specifico:

- Coerenza esterna rispetto a Piani/Programmi direttamente connessi al settore marino;
- Coerenza esterna rispetto ai settori non direttamente connessi al settore marino la cui programmazione si realizza principalmente nelle aree interne alla costa.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** che i suddetti Piani/Programmi, per quanto di competenza della Scrivente, nel confronto con gli Obiettivi Strategici, risultano avere una **"incoerenza"** con alcuni obiettivi del "Settore Energia". Allo stesso modo, risulta una **"incoerenza"** tra gli Obiettivi Strategici appartenenti alla categoria dei "Principi Trasversali – Paesaggio e Patrimonio cultura" ed alcuni Piani/Programmi presi in esame;

**CONSIDERATO** che l'analisi dei potenziali effetti ambientali del Piano ha tenuto in considerazione le principali interazioni tra gli usi dello spazio marittimo e lo stato delle componenti ambientali. Tale attività consente di individuare eventuali aree critiche e/o componenti particolarmente sensibili su cui approfondire l'analisi e di introdurre misure di compensazione e/o mitigazione per ridurre e minimizzare i potenziali impatti negativi e valorizzare quelli positivi, e favorire quindi il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità (Allegato VI al RA e pag. 427 e seg. del RA);

**CONSIDERATO** che "in linea generale, gli interventi infrastrutturali hanno come effetto negativo diretto sulla componente paesaggio e patrimonio culturale la frammentazione di habitat, ambienti e reti ecologiche, soprattutto al di fuori di ambiti urbani o portuali, l'alterazione dei sistemi morfologici/insediativi, l'alterazione/compromissione delle visuali e degli elementi qualificanti e connotativi del paesaggio (antropico e naturale), della possibilità di poter beneficiare del patrimonio storico. In base alle previsioni del PGSM, i fattori di pressione di maggior rilievo sono legati alla realizzazione di nuove infrastrutture in ambito portuale, alle opere di difesa costiera, agli impianti per la produzione di energia, sia a terra che offshore, agli impianti per l'acquacoltura. La realizzazione di tutte queste opere prevede, in ogni caso, che vengano assoggettate alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale..." (pag. 108 dell'Allegato XI– Sintesi Non Tecnica al RA);

**CONSIDERATO** che il traffico marittimo e la portualità, la pesca, l'acquacoltura, la difesa costiera, il turismo costiero e marittimo e l'energia rappresentano gli usi previsti dal Piano di Gestione dello Spazio Marittimo che possono determinare gli effetti ambientali di maggior rilievo sia in chiave negativa che positiva. Per ridurre i potenziali effetti negativi in fase di attuazione vengono definite, oltre alle Misure sopracitate, ulteriori **Misure di Mitigazione**. (pag. 504 e seg. Del RA);

**CONSIDERATO** che "Lo scopo fondamentale del PdMA (Piani di Monitoraggio Ambientale) è consentire il monitoraggio dell'efficacia del Piano (*raggiungimento degli obiettivi qualitativi o quantitativi dichiarati*) attraverso il monitoraggio ambientale periodico sull'avanzamento delle azioni di Piano e sui suoi effetti (positivi e negativi) sull'ambiente ed il territorio costiero e marino nazionale" e "il PdMA è quindi uno strumento che ha l'obiettivo di tenere traccia nello spazio e nel tempo dell'efficienza dell'implementazione del PGSM e di suggerire misure migliorative nel caso in cui queste siano valutate necessarie tramite revisioni di medio termine."

**CONSIDERATO** che il Piano di Monitoraggio Ambientale prevederà:

- la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto), attraverso gli indicatori di contesto, direttamente relazionati agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il monitoraggio dell'evoluzione del contesto tiene conto dell'insieme delle trasformazioni in atto sul territorio, disegna la loro evoluzione a partire dal momento in cui è stata effettuata l'analisi di contesto per il rapporto ambientale;
- la registrazione degli effetti ambientali dell'attuazione del Piano (monitoraggio ambientale), tramite indicatori di contesto aggiornati e di processo o pressione. Essi descrivono le azioni messe in atto dal Piano anche in relazione agli obiettivi di sostenibilità; in tal modo sarà possibile verificare il grado di attuazione del Piano e quindi il conseguente perseguimento degli obiettivi di sostenibilità nello stesso definiti;
- la descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori di contesto, ove popolati, e di Piano.

**CONSIDERATO** che il suddetto Piano di Monitoraggio contempla l'utilizzo di due delle tre tipologie di indicatori individuate da ISPRA in "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (n. 124/2015), come di seguito riportato:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

- **Indicatori di contesto** “che descrivono le dinamiche complessive di variazione delle componenti ambientali e consentono di analizzare l’evoluzione dello stato dell’ambiente risultante dalle politiche pianificatore messe in atto sullo spazio marittimo individuato. Tali indicatori sono definiti per componente ambientale a partire dagli obiettivi di protezione ambientale e sostenibilità assunti per la valutazione ambientale del PGSM e quantificati in relazione ai contesti individuati;
- **Indicatori di processo** che monitorano “le azioni del Piano che possono avere impatti significativi sull’ambiente”. “La definizione del set di indicatori di processo per il PdMA si sono basati sulla selezione delle azioni del PGSM che incidono sugli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e sulle varie fonti individuate per il monitoraggio fisico e procedurale del Piano.”

La seconda fase del monitoraggio ambientale descrive il contributo delle azioni considerate sul contesto ambientale di riferimento e sugli obiettivi di sostenibilità specifici, attraverso l’utilizzo di indicatori di contributo, elaborati a partire dagli indicatori di processo.

**CONSIDERATO** che sono stati elaborati, in riferimento agli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale, denominati OA.4a, OA.4b, OA. 7a, OA. 7b, OA. 7c, OA. 7d, i seguenti indicatori di contesto (cfr. a pag. 533 e seg. del RA):

- SU.01 “Dinamica litoranea”, SU.02 “Urbanizzazione del suolo”, SU.03 “Naturalità della costa”, SU.04 “Subsidenza costiera”, SU.05 “Pericolosità idrogeologica” - (Suolo);
- PA. 01, PA. 02, PA. 03, PA. 04 “Presenza di beni e aree vincolate e/o tutelate” - (Paesaggio e Patrimonio Culturale);

**CONSIDERATO** che sono stati individuati, in relazione alle Componenti Ambientali di competenza, i seguenti indicatori di processo (cfr. a pag. 542 e seg. del RA):

- 3.3 “Numero infrastrutture fisse in mare e distanza/visibilità dalla costa” – Paesaggio e Patrimonio Culturale;
- 3.4 “Aggiornamento Pianificazione Paesaggistica regionale” – Paesaggio e Patrimonio Culturale;
- 3.5 “Presenza Piani d’ambito costiero” – Paesaggio e Patrimonio Culturale;
- 9.1 “Spiagge soggette ad erosione” – Difesa Costiera;
- 9.2 “Interventi di ripascimento” – Difesa Costiera;
- 9.14 “Pendenza spiaggia sommersa” – Difesa Costiera;
- 9.16 “Variazione di volume della spiaggia emersa e sommersa” – Difesa Costiera.

**TENUTO CONTO** dei pareri espressi nell’ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti, dai Parchi Archeologici, dalle Regioni e Province Autonome, e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 7877 del 19/10/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
- nota prot. n. 9264 del 03/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 11367 del 05/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
- nota prot. n. 16826 del 04/11/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
- nota prot. n. 8386 del 08/11/2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- nota prot. n. 17403 del 08/11/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;
- nota prot. n. 14397 del 25/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;
- nota prot. n. 160 del 04/01/2023 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP;
- nota prot. n. 427 del 09/01/2023 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

## REGIONE BASILICATA

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 14397 del 25/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ..)>

In dettaglio, si evidenziano le seguenti lacune e si chiede che il rapporto definitivo sia opportunamente integrato:

### CAPITOLO 1

#### Paragrafo 1.4.5 "Proposta di Pianificazione di livello strategico su ciascuna sub-area: Sub Area IMC/4 Acque territoriali Golfo di Taranto"

Nella "Tabella 1.5 Unità di pianificazione e attribuzione tipologica per la sub-area IMC/4", colonna "elementi rilevanti per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale" (p. 76 del Rapporto preliminare di scoping) non sono riportati gli elementi rilevanti siti nel territorio lucano:

##### Beni Paesaggistici:

Area di notevole interesse pubblico denominata "Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano ionico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri" (D.M. vari)

Zona di interesse archeologico (Art. 142, co. 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004) denominata "Chora di Metaponto", in corso di perimetrazione.

##### Sistema difensivo delle torri costiere ioniche:

Torre Bollita, Nova Siri (D.M. 11/06/1979)

Torre Mozza, Policoro (D.D.R. n. 146 del 3/11/2005)

Torre Saracena, Scanzano ionico (D.M. 27/10/1980)

##### Aree archeologiche lungo la costa ionica:

Metaponto (D.M. 12/09/1983)

### CAPITOLO 4

Si ritiene utile segnalare, ai fini di una più approfondita analisi del contesto ambientale, ulteriori informazioni reperibili sui seguenti siti/portali:

- i. WebGis Tutele — RSDI Basilicata (<http://rsdisegione.basilicatait/viewGis/?proiect=5FC EE499-0BEB-FA86-7561-43913D3D1B65>), che individua sia i beni tutelati ai sensi della Parte II che quelli tutelati ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004. Per quanto attiene alla Parte III, sono altresì elencati i procedimenti "in itinere";
- ii. "Vincoli Basilicata" (<http://www.vincolibasilicata.beniculturallit/>), portale ricognitivo dei beni tutelati sul territorio, a cura dello scrivente Ufficio;
- iii. "Vincoli in Rete" (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vidutente/login>), portale realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, contenente le seguenti banche dati: Sistema informativo Carta del Rischio contenente tutti i decreti di vincolo su beni immobili emessi dal 1909 al 2003 (ex leges 364/1909, 1089/1939, 490/1999) presso l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Sistema Informativo Beni Tutelati presso la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, Sistema informativo SITAP presso la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, Sistema Informativo SIGEC Web presso l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Per quanto attiene a ulteriori informazioni territoriali, si rimanda al portale RSDI Basilicata: <https://rsdi.regione.basilicatait/servizi-in-linea/>, su cui sono consultabili i dati spaziali messi a



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

disposizione dalla Regione. Tra i "Servizi in linea" presenti sul geoportale si citano, a titolo di esempio non esaustivo: ortofoto, localizzazione aree percorse dal fuoco, S.I.T. cave, AdB — PAI rischio frana, carta del rischio incendi, Rete Natura 2000, aree industriali, carta pedologica.

#### **Paragrafo 4.9 "Indicatori ambientali per ogni componente ambientale interessata" (p. 264)**

Con riferimento alla tabella 4.4 "Proposta di indicatori di contesto per ogni componente ambientale interessata", si rileva l'inadeguatezza dei parametri da valutare in merito all'indicatore ambientale "Presenza di beni e aree vincolate e/o tutelate". Si suggerisce di integrarli come con l'aggiunta di:

- Evoluzione del grado di antropizzazione (consumo di suolo)
- Superficie forestale percorsa dal fuoco
- Numero di aree e beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 — parte III
- Numero di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 — parte II
- Numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici a seguito di procedure di archeologia preventiva, derivanti dall'attuazione del Piano
- Numero di interventi di restauro connessi alle fasi attuative del Piano
- Numero di interventi di valorizzazione connessi alle fasi attuative del Piano

### **CAPITOLO 6**

#### **Paragrafo 6.6.3 "Principi trasversali — Paesaggio e patrimonio culturale" (p. 350)**

Con riferimento alla lista degli obiettivi strategici, si suggerisce di sostituire l'espressione "051 Supportare il pregio paesaggistico della fascia costiera" con il più pertinente (rispetto al D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"): "OS1 Tutelare e valorizzare il pregio paesaggistico della fascia costiera".

Per quanto riguarda gli indicatori presenti nella tabella 6.5 "Indicatori e relative informazioni del principio trasversale Paesaggio e patrimonio culturale", si suggerisce di aggiungere l'indicatore "presenza di piani paesistici d'area vasta" che seppur non strettamente riferiti alla tutela della costa, in attesa dell'adozione e dell'approvazione dei Piani Paesaggistici Regionali, tramite opportune prescrizioni d'uso, possono fornire un supporto significativo alla conservazione del pregio delle aree cui sono riferiti.

Ulteriori indicatori possono essere suggeriti da una lettura delle indicazioni analitiche contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005 recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".>

### **REGIONE CALABRIA**

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 9264 del 03/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

#### **Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e monumentali:**

*CONSIDERATO, che tra gli obiettivi strategici del Piano quelli che maggiormente potrebbero determinare impatti, anche notevoli, sul paesaggio e sul patrimonio culturale sono quelli riconducibili ai seguenti settori/usi del mare:*

- Acquacoltura;
- Trasporto marittimo e portualità;
- Difesa costiera;
- Energia;

*EVIDENZIATO che la zonazione individua 5 sub-aree in acque territoriali (IMC1-IMC5) e 2 sub-aree di piattaforma continentale (IMC6-IMC7) e che l'ambito territoriale di competenza della Scrivente ricade nell'area IMC4 – "Acque*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

territoriali Golfo di Taranto”, sebbene nel paragrafo “Sub Area IMC/3 (Acque territoriali) Calabria Orientale” lo Ionio cosentino venga compreso nell’area IMC/3;

RILEVATO che nelle analisi contenute nel Rapporto Ambientale le unità di pianificazione ricadenti nello Ionio cosentino non sono state considerate ambiti di maggiore sensibilità sotto il profilo del paesaggio e del patrimonio culturale (Paragrafo 4.3.1.3), in funzione di una analisi basata, semplicemente, sul numero di beni culturali e aree di interesse paesaggistico;

RIEVATO altresì che le sopra menzionate unità di pianificazione ricadenti del territorio di competenza della Scrivente presentano la seguente attribuzione tipologica:

- IMC/4\_01 – uso prioritario: Turismo costiero e marittimo; Paesaggio e patrimonio culturale;
- IMC/4\_02 – usi prioritari: Protezione ambiente e risorse naturali;
- IMC/4\_03 – usi prioritari: paesaggio e patrimonio culturale; turismo costiero e marittimo; protezione ambiente e risorse naturali;
- IMC/4\_04 – uso generico;
- IMC/4\_05 – usi prioritari: protezione ambiente e risorse naturali;

EVIDENZIATO che gli usi prioritari summenzionati includono la coesistenza di ulteriori usi, legati ad esempio all’attività di pesca e acquacoltura e all’installazione di impianti offshore per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

EVIDENZIATO, altresì, che l’ambito individuato ad uso generico rende possibili tutti gli usi, senza distinguere alcuna priorità che possa rafforzare e valorizzare peculiarità presenti nel contesto analizzato

CONSIDERATO che lo Ionio cosentino è stato sottoposto, mediante appositi Decreti Ministeriali, a tutela paesaggistica (oggi disciplinata dalla Parte Terza del già citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) per la bellezza della costa che varia da una altimetria pseudo-pianeggiante, ai rilievi collinari che garantiscono una notevole panoramicità, caratterizzati entrambi i contesti dalla presenza di lussureggiante vegetazione spontanea e produzioni agricole di pregio. Ambiti impreziositi, inoltre, da testimonianze della plurimillennaria storia che contraddistinguono tali luoghi come centri storici, torri costiere, complessi e/o singoli edifici di interesse culturale;

CONSIDERATO, altresì, che l’alto valore panoramico del territorio si sostanzia anche nel rapporto visivo terra-mare e che l’inserimento di impianti eolici nelle acque prospicienti la costa, costituiti da strutture dalle rilevanti altezze con una consistente interazione con la componente visuale del paesaggio, potrebbe determinare impatti notevoli in quanto potrebbero alterarne le caratteristiche percettive;

CONSIDERATO, infine, che la fascia costiera di cui trattasi presenta innumerevoli beni (tra cui diverse torri costiere) e siti culturali, cui si aggiungono alcuni nuclei storici di particolare interesse, come ad esempio quelli di roseto Capo Spulico, Amendolara, Trebisacce, Cariati;

TENUTO CONTO della, necessaria, genericità delle informazioni contenute negli elaborati trasmessi che conducono ad un quadro conoscitivo, sia relativamente ai Beni paesaggistici che storico-artistici, scarsamente approfondito e che dunque non permettono di esprimere specifiche valutazioni di merito per le singole opere;

Tutto quanto sopra considerato, rilevato ed evidenziato questo Ufficio ritiene necessario che il Piano nella sua attuazione prediliga interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili dall’impatto ridotto come per esempio gli impianti che sfruttano il moto ondoso, da ubicare in aree portuali, altamente urbanizzate e in generale già degradate da attività antropiche. Altresì si ritiene necessario stabilire i criteri specifici per la localizzazione degli impianti, con particolare riguardo agli



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

ambiti di valore e pregio, individuando preliminarmente aree idonee per l'ubicazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili offshore; una scelta che si dovrà fondare, tra l'altro, su approfonditi studi di intervisibilità e di lettura percettiva dell'intervento.

Inoltre, si ritiene essenziale, per quanto riguarda gli impianti legati all'acquacultura prediligere i tratti costieri dediti alla pesca escludendo quei tratti di costa che si caratterizzano per elevate valenze paesaggistiche.

Infine, si specifica che questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto dalla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale.

**Per quanto riguarda gli aspetti archeologici:**

Premesso che, per come riportato alla p. 61 del RP, "il Piano ha l'obiettivo di valorizzare la struttura estetico percettiva del paesaggio e promuovere relazioni di reciprocità e complementarietà tra i paesaggi interni ed i paesaggi costieri per sviluppare l'interazione terra mare e la fruizione dei beni culturali, con particolare riguardo ai siti e beni culturali sulle coste riferiti al sistema difensivo (castelli palazzi fortificati, torri, cinte murarie), spesso inseriti in contesti urbani e ambientali di pregio. La valorizzazione dovrà essere effettuata anche attraverso l'inserimento in circuiti legati alla crocieristica e alla nautica di diporto", va sottolineato che il sopracitato Piano pur riportando azioni volte alla valorizzazione, non sembra tenere in debito conto le azioni miranti alla tutela del patrimonio archeologico che, come già evidenziato nel Questionario, è ampiamente diffuso sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta.

Si ritiene indispensabile dunque che le future progettazioni di eventuali trasformazioni del territorio non possano prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività relative al Programma di cui all'oggetto.

A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 e che, di seguito si riporta:

"la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio".

**Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo — di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.**

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

1. raccolta dei dati bibliografici e di archivio relativa ai siti archeologici fino a 300 m dalla linea di costa;
2. approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

- personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
3. conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
  4. esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico.

Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.

Vista la fase di consultazione preliminare si chiede la raccolta dei dati bibliografici e di archivio relativa ai siti archeologici, vincolati e non, fino a 300 m dalla linea di costa i quali andranno posizionati e riportati su una cartografia a scala adeguata.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui **all'Allegato Convenzione, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero. Nelle attività di progettazione dovrà essere pertanto prevista l'elaborazione di apposite batimetrie in cui siano indicate puntualmente tutte le aree eventualmente oggetto di modifiche ovvero di interventi diretti sui fondali;** inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi, accertando, preventivamente alla realizzazione di vasche e/o di altre opere, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (eco-scandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar.

Per le aree subacquee di pertinenza di questa Soprintendenza, il censimento dei siti è consultabile presso l'archivio di pertinenza di questo ufficio.>

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 11367 del 05/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

**Ai soli fini paesaggistici e monumentali:**

PREMESSO che questo Ufficio ha partecipato, insieme alle altre strutture periferiche MiC della Calabria, alle fasi interlocutorie propedeutiche alla redazione del Piano di cui si tratta al fine di fornire al Polo scientifico a supporto del Comitato Tecnico e dell'Autorità Competente contenuti e indirizzi, attinenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, da integrare nella documentazione di Piano;

PREMESSO, altresì, che questo Ufficio ha partecipato alla fase di scoping della procedura di VAS in oggetto, trasmettendo all'Ente proponente il questionario compilato;

CONSIDERATO che il Piano di cui si tratta si articola in 11 obiettivi strategici, cui risultano sovraordinati 3 principi trasversali (Sviluppo sostenibile, Protezione ambiente e risorse naturali e Paesaggio e patrimonio culturale);

CONSIDERATO, altresì, che tra gli obiettivi strategici del Piano, quelli che maggiormente potrebbero determinare impatti, anche notevoli, sul paesaggio e sul patrimonio culturale sono quelli riconducibili ai seguenti settori/usi del mare:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB \*

- Acquacoltura;
- Trasporto marittimo e portualità;
- Difesa costiera;
- Energia;

EVIDENZIATO che l'ambito territoriale di competenza della Scrivente ricade nella sub-area identificata al codice IMC/3 e risulta suddiviso in n. 7 unità di pianificazione (IMC/3\_04; IMC/3\_05; IMC/3\_06; IMC/3\_07; IMC/3\_08; IMC/3\_09; IMC/3\_10);

RILEVATO che la *Tabella 2.7 Unità di pianificazione e attribuzione tipologica per la sub-area di acque territoriali della Calabria orientale* non riporta i contenuti forniti da questo Ufficio nell'ambito delle fasi interlocutorie alla redazione del Piano e riferiti alla colonna "Elementi rilevanti per l'ambiente, il paesaggio ed il patrimonio culturale";

RILEVATO, altresì, che il Rapporto Ambientale Preliminare è stato aggiornato rispetto agli ambiti di competenza della Scrivente, anche in relazione a quanto indicato nel questionario compilato in fase di scoping, con particolare riferimento all'integrazione degli obiettivi di riferimento ambientale di livello internazionale e nazionale con carte/convenzioni inerenti il paesaggio e il patrimonio culturale;

RILEVATO, altresì, che gli indicatori utilizzati per l'analisi di contesto (con particolare riguardo alla valutazione dell'indice di sensibilità) e, conseguentemente, per il piano di monitoraggio, fanno riferimento, per ciò che concerne l'ambito di competenza della Scrivente, esclusivamente a dati quantitativi, ovvero al numero di beni culturali e alla superficie di aree vincolate presenti in ognuna delle sub-aree individuate;

EVIDENZIATO che nelle analisi contenute nel Rapporto Ambientale le unità di pianificazione ricadenti nello Ionio reggino non sono state considerate ambiti con maggiore sensibilità sotto il profilo del paesaggio e del patrimonio culturale (tabella contenuta nel par. 4.3.1.3 *Paesaggio e beni culturali: Ambiti di maggiore sensibilità*), proprio in virtù del fatto che l'indice di sensibilità è stato calcolato in funzione di fattori prettamente quantitativi;

RILEVATO che le sopra menzionate unità di pianificazione ricadenti nel territorio di competenza della Scrivente presentano la seguente attribuzione tipologica:

- IMC/3\_04 – usi prioritari: paesaggio e patrimonio culturale; turismo costiero e marittimo;
- IMC/3\_05 – usi prioritari: pesca;
- IMC/3\_06 – uso generico;
- IMC/3\_07 – usi prioritari: paesaggio e patrimonio culturale; turismo costiero e marittimo; protezione ambiente e risorse naturali;
- IMC/3\_08 – usi prioritari: paesaggio e patrimonio culturale; turismo costiero e marittimo; trasporto marittimo; protezione ambiente e risorse naturali;
- IMC/3\_09 – usi prioritari: trasporto marittimo e portualità;
- IMC/3\_10 - usi prioritari: paesaggio e patrimonio culturale; turismo costiero e marittimo; protezione ambiente e risorse naturali;

EVIDENZIATO che gli usi prioritari su menzionati contemplano anche la coesistenza di ulteriori usi, legati ad esempio all'attività di pesca e acquacoltura e all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

EVIDENZIATO, altresì, che l'ambito individuato ad uso generico rende possibili tutti gli usi, senza prevedere alcuna priorità che possa rafforzare e/o valorizzare caratteristiche peculiari insite nel contesto in esame;

ATTESO che il piano di cui trattasi ha un'impostazione strategica e che, pertanto, non contiene previsioni di natura progettuale e/o localizzativa delle singole opere necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti;

CONSIDERATO che lungo la fascia costiera in esame si collocano ambiti territoriali sottoposti, mediante appositi Decreti Ministeriali, a tutela paesaggistica (oggi disciplinata dalla Parte Terza del già citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) per la conformazione geomorfologica del territorio che offre importanti e suggestive visuali panoramiche (con



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB J

particolare riguardo a quelle sullo Stretto), per il paesaggio agrario (per lo più costituito da agrumeti) di valore estetico e tradizionale, per i quadri naturali esito della commistione tra mare, vegetazione e conformazione territoriale;

CONSIDERATO, altresì, che la fascia costiera in esame è segnata dalla presenza di innumerevoli beni e siti culturali e che l'area dello Stretto di Messina, sulla quale si affaccia l'area urbana di Reggio Calabria (con il suo centro storico frutto della ricostruzione post-terremoto del 1908), rappresenta un ambito di eccezionale valore sotto il profilo tanto culturale quanto paesaggistico;

EVIDENZIATO che l'alto valore paesaggistico del territorio in esame si sostanzia anche nel rapporto visivo terramare e che l'inserimento di alcune attività nelle acque prospicienti la costa potrebbe determinare impatti notevoli sotto il profilo dell'alterazione delle caratteristiche percettive del paesaggio locale, così come evidenziato anche nel Rapporto Ambientale in esame (*par. 5.1.7 Possibili effetti significativi delle misure del PGSM sul paesaggio e sul patrimonio culturale*);

tutto quanto sopra premesso, evidenziato e considerato, questa Soprintendenza comunica che si può ritenere esaustiva l'indicazione dei contenuti e degli obiettivi del piano, l'approfondimento del quadro programmatico di riferimento (internazionale e comunitario) così come l'analisi dei possibili impatti generati dall'attuazione dello stesso (*par. 5.1.7. del Rapporto Ambientale*), che risulta essere commisurata alla portata strategica del piano stesso.

Tuttavia, come rilevato nelle premesse e nelle considerazioni sopra riportate, per ciò che concerne l'individuazione degli indicatori per le analisi di contesto, cui deriva la maggiore/minore sensibilità delle differenti sub-aree di cui si compone il piano stesso, la Scrivente non ritiene esaustivo quanto riportato nel Rapporto Ambientale in quanto il tipo di approccio adottato, meramente quantitativo, non permette di rilevare la complessità del contesto paesaggistico in esame, che potrebbe risultare notevolmente compromesso dalle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di piano, con particolare riferimento a quelli relativi all'energia e, in misura minore, a quelli connessi all'acquacoltura, al trasporto marittimo e portualità, alla difesa costiera. Anche la definizione degli usi associati alle sub-aree ricadenti nel territorio di competenza della Scrivente evidenzia come non sia stato tenuto in debita considerazione l'alto valore paesaggistico e culturale di alcuni tratti della costa ionica reggina, tanto da aver destinato ad uso generico un'ampia area marittima sulla quale affacciano alcuni degli ambiti più interessanti del comprensorio di cui trattasi. Pertanto, appare evidente che le previsioni scaturenti dalla tabella sopra menzionata non permettono di garantire una completa salvaguardia degli interessi di tutela legati a tale ambito paesaggistico, rimandando alla fase esecutiva del piano la possibilità dell'inserimento di attività non compatibili sotto tale profilo.

Inoltre, si ritiene non esaustiva e, in questa fase, non valutabile, la descrizione delle misure di mitigazione previste dal piano per garantire la salvaguardia degli interessi legati alla tutela culturale e paesaggistica in quanto il Rapporto Ambientale, dopo aver illustrato i possibili impatti generati dalle previsioni del Piano sul paesaggio e sul patrimonio culturale, si limita a considerare che *"si tratta di opere soggette a VIA e sarà in questa fase, nella quale saranno chiariti gli aspetti tipologici, dimensionali, localizzativi, che andrà valutata la possibile entità dell'impatto"*. Ancora, nel Rapporto Ambientale si specifica che *"in fase di stesura dei progetti e nell'ambito della VIA si dovrà tener conto del contesto storico ed urbanistico, della relazione con il patrimonio culturale e paesaggistico in cui l'opera si inserisce e del relativo regime di tutela"*.

Pertanto, tenuto conto che non è possibile, in questa sede, valutare compiutamente i probabili impatti di opere riconducibili agli obiettivi di cui sopra (le cui scelte localizzative e progettuali non sono oggetto del piano di cui trattasi), si comunica fin da ora la necessità di individuare, per la successiva fase esecutiva del piano, strumenti, dispositivi, criteri atti a garantire la salvaguardia degli aspetti di competenza della Scrivente e ad indirizzare le scelte relative al tipo di attività e alle caratteristiche progettuali degli interventi che interesseranno il tratto marino ricadente nello Ionio reggino.

A puro titolo indicativo e non esaustivo, si ritiene che gli interventi supportati dalle strategie del piano:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

- Debbono preferire, per ciò che concerne gli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, opere dall'impatto ridotto (ad esempio gli impianti di produzione di energia da moto ondoso), collocate per lo più in aree portuali, altamente urbanizzate e/o già compromesse;
- Debbono escludere, per ciò che concerne gli impianti a maggior impatto percettivo, gli ambiti marittimi di diretta pertinenza visiva dei tratti di costa di maggior pregio; la localizzazione di tali impianti dovrà, in ogni caso, essere frutto di accurate scelte pianificatorie formulate a scala territoriale e dovrà essere supportata da approfonditi studi di intervisibilità e di lettura percettiva degli impianti stessi, previa individuazione dei principali punti di godibilità della visuale a mare;
- Debbono essere localizzati, per ciò che concerne gli impianti legati all'acquacultura, in funzione delle vocazioni locali, preferendo i tratti costieri prevalentemente dediti alla pesca ed escludendo gli ambiti di maggior pregio paesaggistico;
- Debbono tener conto, per ciò che concerne le opere di difesa costiera, anche e soprattutto delle caratteristiche intrinseche del tratto di costa oggetto di intervento.

Si specifica, infine, che, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia di strumenti previsti dal Piano, questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale.

#### **Ai soli fini archeologici:**

tenuto conto che non è possibile, in questa sede, valutare compiutamente i probabili impatti di opere riconducibili agli obiettivi di cui sopra (le cui scelte localizzative e progettuali non sono oggetto del piano di cui trattasi), si comunica fin da ora la necessità di individuare, per la successiva fase esecutiva del piano, strumenti, dispositivi, criteri atti a garantire la salvaguardia e tutela degli aspetti di competenza della Scrivente e a indirizzare le scelte relative al tipo di attività e alle caratteristiche progettuali degli interventi che interesseranno il tratto marino ricadente nello Ionio reggino.

Pertanto, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia di strumenti previsti dal Piano, questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale anche subacqueo.>

#### **REGIONE PUGLIA**

La **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8386 del 08/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio:

**a) si ritiene esaustivo** il *Quadro normativo e programmatico di riferimento del PGSM* descritto nel cap. 1.1, nello specifico il *Quadro normativo di riferimento a livello europeo* (par.1.1.1) ed il *Quadro normativo di riferimento a livello italiano* (par.1.1.2). Tuttavia **resta ferma ed indispensabile** l'applicazione della procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 all'interno del PGSM soprattutto *nelle successive fasi*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB \*

di implementazione in cui verranno definiti più precisamente gli interventi e le localizzazioni, come specificato dal MITE all'interno del documento *Rapporto Ambientale – Valutazione ambientale strategica, Valutazione di incidenza* (art. 13 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Allegato VI alla Parte II) (Allegato I) (punto n.5, pp. 4-5).

Alla luce di quanto espresso dallo Stesso MITE all'interno *Allegato I* (punto n.5, pp. 4-5) e da quanto si legge nel capitolo 5.1.7 *Possibili effetti significativi delle misure del PGSM sul paesaggio e sul patrimonio culturale*, si ritiene fondamentale che tutti gli attori siano a conoscenza dello strumento legislativo anche in questa fase prodromica, nonostante questa non preveda interventi in quanto l'implementazione del quadro normativo in una fase successiva risulterebbe tardiva rispetto alla programmazione lavori.

**b) si ritengono integrate** complessivamente le osservazioni presentate da questa Soprintendenza nella fase di scoping per quanto riguarda:

- l'approfondimento degli obiettivi e dei principi del Piano legati al Paesaggio e patrimonio culturale come ad esempio OS\_PPC|03 "Favorire e supportare la conservazione del patrimonio archeologico subacqueo";
- l'attenzione sui *possibili effetti significativi delle misure del PGSM sul paesaggio e sul patrimonio culturale e culturale sommerso* (cap. 5.1.7);
- gli indicatori per il monitoraggio del paesaggio e del patrimonio culturale esplicitati nel capitolo 4.2.1 *Gli indicatori per la caratterizzazione dello stato dell'ambiente* e nel capitolo 6 *Ulteriori misure di integrazione, mitigazione e monitoraggio ambientale in fasi di attuazione*.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili nello specifico al patrimonio subacqueo, si propone di aggiungere al parametro *numero beni culturali sommersi* (cap. 4.2.1 *Gli indicatori per la caratterizzazione dello stato dell'ambiente*) i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- stato di conservazione del patrimonio culturale;
- numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del piano;
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connesi alle fasi attuative del piano;
- effetti dell'aerosol marino sul patrimonio culturale costiero;
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del piano.

Gli indicatori sono da ritenersi strumento utile anche per *l'Identificazione delle unità di pianificazione*.>

## REGIONE SICILIANA

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 7877 del 19/10/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

*Con riferimento alla nota che si riscontra, visto l'allegato tecnico progettuale, la Scrivente prende atto della previsione di utilizzo dello spazio marittimo.*

*A tal proposito si rappresenta che, per l'area di competenza, le eventuali strutture a supporto delle attività previste, allocate sulla terraferma, dovranno essere autorizzate da questo Ufficio.*>

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 16826 del 04/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

*A riscontro della nota in riferimento, dalla disamina del Rapporto Preliminare Ambientale, esaminata la documentazione riscontrata in formato digitale al link indicato nella sopracitata nota, per quanto di competenza ribadisce quanto specificato con la nota. prot. 6938 del 28.04.2022.*>



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 17403 del 08/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

Questa Soprintendenza constata:

- la completezza del quadro conoscitivo relativo agli aspetti peculiari del contesto territoriale di sua competenza;
- la coerenza degli obiettivi strategici e di sostenibilità ambientale del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo e degli obiettivi specifici per la sub-area IMC/2 Acque Sicilia Orientale con il Piano Paesaggistico della Provincia di Catania;
- la validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali nell'individuare il livello di pressione e le trasformazioni in essere nella sub-area IMC/2 Acque Sicilia Orientale, nonché nel consentire il monitoraggio dell'efficacia del Piano in oggetto.>

**ACQUISITI** i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati;

**Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 160 del 04/01/2023, ha comunicato quanto segue:

<(… …)>

*Premesso il fatto che il Documento ha recepito molte delle osservazioni inviate dalle Soprintendenze nella fase di scoping, e che le valutazioni trasmesse non costituiscono in alcun modo parere finale, che invece verrà rilasciato nella fase autorizzativa degli interventi secondo le procedure fissate dalla normativa vigente, si ricorda che il Piano, in seguito alla sua approvazione, dovrà garantire chiarezza e certezza giuridica degli usi dello spazio marittimo attraverso il coordinamento di diversi atti amministrativi di regolazione di attività che si svolgano in mare o che siano comunque capaci di avere un impatto sullo spazio marittimo. Ciò premesso, tra le maggiori criticità rilevate si segnala innanzitutto il fatto che non viene ritenuta esaustiva e, in questa fase, non valutabile, la descrizione delle misure di mitigazione previste dal Piano per garantire la tutela culturale e paesaggistica dal momento che il Rapporto Ambientale, dopo aver illustrato i possibili impatti generati dalle previsioni del Piano medesimo sul paesaggio e sul patrimonio culturale, si limita a considerare che «si tratta di opere soggette a VIA e sarà in questa fase, nella quale saranno chiariti gli aspetti tipologici, dimensionali, localizzativi, che andrà valutata la possibile entità dell'impatto».*

*Manca altresì una verifica delle mitigazioni relativa agli interventi che producono impatti potenzialmente o parzialmente negativi, con specifico riguardo agli impatti e agli effetti sui beni culturali e paesaggistici di attività connesse alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili in mare, con riferimento particolare all'eolico il cui impatto, come molte Soprintendenze sottolineano, appare sottovalutato.*

*Altrettanto poco esaustiva risulta la valutazione degli impatti potenziali esercitati sul patrimonio culturale da misure/azioni quali per esempio l'uso principale della pesca o il trasporto marittimo e lo stesso turismo, che hanno comunque incidenza anche sulla terraferma.*

*Infatti se tra gli obiettivi del Piano si contano la valorizzazione della struttura estetico percettiva del paesaggio, la promozione di forme di interazione terra-mare e la fruizione dei beni culturali, con particolare riguardo a quelli sulle coste, che dovrebbero essere valorizzati anche attraverso l'inserimento in circuiti legati alla crocieristica e alla*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB ✱

nautica di diporto, le azioni volte alla valorizzazione non sembrano poi tenere in debito conto la tutela del patrimonio archeologico che, come noto, è ampiamente diffuso sul territorio nazionale e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta.

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dall'attuazione del piano proposto risulta anch'essa poco esaustiva e mancano gli indicatori specifici e differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici). Nel caso di siti/evidenze riconducibili nello specifico al patrimonio subacqueo, si propone di aggiungere al parametro numero beni culturali sommersi (cap. 4.2.1 Gli indicatori per la caratterizzazione dello stato dell'ambiente) i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- stato di conservazione del patrimonio culturale;
- numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del piano;
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del piano;
- effetti dell'aerosol marino sul patrimonio culturale costiero;
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del piano.

Si segnala inoltre che nel Capitolo 1 (Il contesto strategico e normativo di riferimento del Piano), alla sezione 1.1 (Quadro normativo e programmatico di riferimento del PGSM, 1.1.2 Quadro normativo di riferimento a livello italiano, pp. 28-30), non sono stati inseriti alcuni riferimenti normativi tra i quali l'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti). In proposito si sottolinea che l'applicazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi di detto articolo sarà necessaria non solo per le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammmodernamento delle infrastrutture, ma anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, inclusi i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché eventuali fiumi, canali, acque di transizione, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano in oggetto, fermo restando che la Verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà svolgersi secondo le indicazioni dell'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA), Linee Guida, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Inoltre, vista la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, e in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27, si rammenta che prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita progettazione che preveda l'elaborazione di apposite batimetrie in cui siano indicate puntualmente tutte le aree eventualmente oggetto di modifiche, ovvero di interventi diretti sui fondali, e di carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi, accertando, preventivamente alla realizzazione di vasche e/o di altre opere, l'assenza o meno di reperti sommersi tramite apposita strumentazione (eco-scandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar.

Si fa infine presente che al Golfo di Taranto è attribuito un uso "generico", e questo fatto, in assenza di opportuna e necessaria regolamentazione, può rivelarsi foriero di molteplici criticità sotto il profilo della tutela dal momento che l'uso generico rende possibili «tutti gli usi, con meccanismi di regolamentazione specifica e reciproca definiti o da definire nell'ambito delle norme nazionali ed internazionali o dei piani di settore»; di conseguenza ciò potrebbe comportare conflittualità tra i diversi obiettivi ma soprattutto a scapito della tutela dei beni culturali che proprio nel Golfo di Taranto sono molteplici e stratificati.>



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB

**Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 427 del 09/01/2023, ha comunicato quanto segue:

<(… …)>

*Premesso che la Pianificazione dello Spazio Marittimo in questione ha la finalità "di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro sub-aree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni", e si attua attraverso "l'elaborazione, l'adozione e l'implementazione di uno o più Piani per le proprie acque marine, tenendo conto delle interazioni terra-mare [...] degli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marino, applicando un approccio ecosistemico";*

*considerato che gli obiettivi del suddetto Programma, così come individuati nel Rapporto ambientale, sono in linea generale ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici territoriali del MiC, in particolare evidenza, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:*

- *si ritiene necessario che il Piano nella sua attuazione prediliga interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili dall'impatto ridotto come per esempio gli impianti che sfruttano il moto ondoso, da ubicare in aree portuali, altamente urbanizzate e in generale già degradate da attività antropiche;*
- *per ciò che concerne l'individuazione degli indicatori per le analisi di contesto, cui deriva la maggiore/minore sensibilità delle differenti sub-aree di cui si compone il piano stesso, si ritiene non esaustivo quanto riportato nel Rapporto Ambientale in quanto il tipo di approccio adottato, meramente quantitativo, non permette di rilevare la complessità del contesto paesaggistico in esame, che potrebbe risultare notevolmente compromesso dalle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di piano, con particolare riferimento a quelli relativi all'energia e, in misura minore, a quelli connessi all'acquacoltura, al trasporto marittimo e portualità, alla difesa costiera;*
- *si ritiene non esaustiva e, in questa fase, non valutabile, la descrizione delle misure di mitigazione previste dal piano per garantire la salvaguardia degli interessi legati alla tutela culturale e paesaggistica in quanto il Rapporto Ambientale rinvia alla fase di stesura dei progetti e all'ambito della VIA;*
- *considerate le caratteristiche ed i contenuti del Piano, avente impostazione di carattere metodologico e strategico, gli Uffici sul territorio si riservano di effettuare le valutazioni di eventuali impatti diretti e indiretti sul patrimonio culturale di propria competenza in una fase di approfondimento progettuale successiva, sulla base di una puntuale localizzazione e descrizione degli interventi a farsi negli specifici contesti territoriali di riferimento.*

*Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC.>*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB X

Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO  
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura  
ESPRIME

sulla proposta del "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Ionio e Mediterraneo Centrale", sul  
relativo Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006,  
il seguente parere

- Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Piano stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.
- Al fine di comprendere l'articolata situazione paesaggistica, specialmente di alcuni territori, si richiede in linea generale:
  - una attenta ricognizione della situazione pianificatoria e programmatica;
  - di tenere conto della totalità di elementi caratterizzanti il contesto ambientale e paesaggistico preso in esame;
  - di minimizzare il più possibile le interferenze e di mettere in atto tutte le opere di mitigazione e compensazione necessarie;
  - di porre particolare attenzione ai possibili impatti delle scelte progettuali rammentando che molti territori contemplano al loro interno beni monumentali e archeologici che devono essere preservati sia direttamente che indirettamente, tutelandone le visuali e le prospettive.
- Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Ionio e Mediterraneo Centrale" con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
  - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
  - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
  - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
  - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
  - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
  - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>.

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "*In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

*archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo".*

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
  - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
  - art. 10 – Beni Culturali;
  - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
  - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
  - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
  - art. 134 – Beni Paesaggistici;
  - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
  - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
  - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici Regionali;
  - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
  - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
- Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
  - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958);
  - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
  - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
  - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
  - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);
  - la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB \*

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176);
  - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
  - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
  - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
  - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
  - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
  - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- Per quanto attiene al rapporto del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'analisi di coerenza interna ed esterna, in relazione dunque a sé stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere effettuati, nelle fasi successive di attuazione del Piano, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **Piano Paesaggistico Regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici Regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale. **Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sul patrimonio culturale** (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) **e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio** (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali eventualmente in via di revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).
  - Per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
 PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
 PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB X

- Il **Piano di Monitoraggio** risulta prevalentemente incentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali. Gli indicatori di contesto del PdM, nonché indicatori dello stato dell'ambiente (pag. 211 del RA), per le Componenti Ambientali di competenza, risultano essere non del tutto esaustivi. Si suggerisce, pertanto, considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Piano potrebbero avere sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO nelle aree oggetto di intervento, di implementare e/o specificare maggiormente il *set* di indicatori proposto e/o i "parametri da valutare", prendendo in considerazione puntualmente le diverse categorie di beni potenzialmente interferiti dalle azioni del Piano così come da D. Lgs. n. 42/2004.

Il relativo **Report di monitoraggio VAS** dovrà essere predisposto dall'Autorità Proponente con cadenza annuale ed inoltrato anche gli Uffici territoriali del MiC a questa Direzione Generale in qualità di Autorità Concertante il Parere motivato.

#### RACCOMANDAZIONI:

Considerata la natura eterogenea degli interventi presenti nel Piano, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole Operazioni (fase di VIA e successive fasi autorizzatorie ed esecutive):

1. Per quanto attiene le successive fasi di localizzazione e progettazione si auspica che tutte le *incoerenze* e le *influenze potenziali negative indirette* siano meglio definite ed analizzate in modo da poterne mitigare gli effetti. Si evidenzia la necessità della preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiC così da acquisire un quadro complessivo delle criticità paesaggistiche, dei vincoli e di ogni elemento inerente alle esigenze di tutela, che possa orientare al meglio le scelte e le possibili alternative progettuali;
2. In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
3. Considerata l'orografia del terreno estremamente variegata (terra-mare) dovranno essere ricercate le migliori soluzioni progettuali. A tal proposito, considerata la difficoltà di standardizzare e classificare un territorio così complesso, si invita ad analizzare caso per caso il contesto paesaggistico delle singole sub-aree, approfondendo più nel dettaglio il tema dell'*intervisibilità dalla costa*. Alcuni territori sono caratterizzati da una *particolare percezione visiva* dunque la realizzazione di impianti off-shore potrebbe causare impatti assolutamente negativi. Si richiedono delle indicazioni e delle linee di indirizzo più specifiche;
4. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere (azioni di Piano) e il patrimonio culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
5. In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
6. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle possibili scelte progettuali come l'eliminazione delle strutture esistenti, le opere di mitigazione e di ripristino e le relative fasi di cantiere riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici;
7. Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB X

8. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare, nella documentazione che accompagna il Piano, anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;
9. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle scelte progettuali volte alla realizzazione di nuove opere. Nel caso di scelte progettuali che comportino un notevole incremento della frequentazione antropica dei siti di interesse culturale e paesaggistico, si suggerisce di evitare azioni che possano danneggiare il patrimonio culturale per sovra sfruttamento;
10. Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.
11. Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia. Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della cultura. A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D. Lgs. 50/2016;
12. L'applicazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico sarà necessaria anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, inclusi i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché eventuali fiumi, canali, acque di transizione, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano;
13. Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
14. Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
15. Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scotichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB J

abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale;

16. Il proponente dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
17. Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA.


Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi del presente Piano.

**Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità Competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente/Procedente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne), ai fini dei successivi adempimenti.**

Supporto Ales S.p.A.  
Arch. Ilaria Martella

Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)

Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Luigi LA ROCCA



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)